

Trea Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Prot. n. 44945/4.3.29/AREA II/UPE

Bari, 3 ottobre 2016

CIRCOLARE N. 40/2016

- AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BARI LORO SEDI
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE presso il Comune di BARI
- AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI
 ELETTORALI CIRCONDARIALI:
 presso i Comuni di:
 ACQUAVIVA DELLE FONTI ALTAMURA BARI
 -BITONTO CASAMASSIMA CORATO MODUGNO MOLFETTA MONOPOLI
 PUTIGNANO RUTIGLIANO RUVO DI
 PUGLIA
- AGLI UFFICIALI ELETTORALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
- AL SIG. RESPONSABILE
 DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE
 SEDE

OGGETTO: Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi. (art. 4-bis della legge 27/12/2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52/2015)



Trea Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

A seguito della convocazione, per domenica 4 dicembre 2016, del referendum popolare costituzionale indicato in oggetto, si ritiene opportuno diramare le indicazioni che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 40/2016, ha fornito per dare piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52 del 2015, riguardanti le modalità di voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi.

Destinatari della normativa

Ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l'inserimento d'ufficio in elenco elettori dei residenti all'estero, con l'art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37, lettera a), viene ora riconosciuto a regime, per le elezioni politiche e i referendum nazionali, il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione - agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.

Termini per l'esercizio dell'opzione

La legge prevede che l'opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, con possibilità di revoca entro lo stesso termine (comma 2 del suddetto art. 4-bis).

Peraltro, come già rappresentato con la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 6/2016, diramata con prefettizia prot. n. 9558 del 3 marzo c.a., in occasione del referendum abrogativo dello scorso aprile - in considerazione dell'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato - i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (2 novembre p.v.), ovverosia in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche



Grea Raccordo con gli Enti Qocali - Consultazioni Elettorali

da persona diversa dall'interessato ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione delle consultazioni.

Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si sensibilizzano codesti Enti affinché inseriscano nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.

Dichiarazione di opzione: modalità e presupposti temporali

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, beninteso previa cancellazione da parte dei comuni dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali per la medesima consultazione (o previa apposita annotazione: ad. es. vota all'estero).

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove dichiari espressamente tale circostanza, anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Si trasmette, in allegato - al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo tra cui in ogni caso il sito internet di codesti Enti - un apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello (in formato PDF editabile con alcuni campi

 \mathcal{M}^{3}



Grea Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

resi obbligatori) è stato modificato rispetto a quello utilizzato in occasione dei referendum sulle trivellazioni proprio per consentirne l'utilizzazione da parte di tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4 bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purchè siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Il comune, ricevuta l'opzione, trasmette immediatamente (comunque entro e non oltre il 2 novembre p. v, trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia) alla Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, mediante apposita procedura informatica, le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, specificando anche il consolato di competenza. A tal fine, gli incaricati dei comuni che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione, collegandosi all' indirizzo https://daitweb.interno.gov.it, utilizzeranno l'applicazione "Elettori Estero" dove è inserita la funzione "Gestione Temporanei" la quale permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- -temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- -personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
- 👃 -familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

(per l'inserimento si tengano utilmente in considerazione le modalità indicate nel "manuale di utilizzo", disponibile nell'applicazione "Elettori Estero", sezione "Documentazione")

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) della Direzione Centrale all'indirizzo e-mail <u>sie.elettoriestero@interno.it</u>, mentre per problemi di natura amministrativa, lo scrivente Ufficio.

Si invitano, quindi, Codesti Enti a segnalare a questo Ufficio, secondo le consuete procedure, i nominativi degli incaricati autorizzati al trattamento dei dati in questione affinchè gli stessi possano essere abilitati all'accesso delle applicazioni D.A.I.T. – "Elettori Estero".

Si precisa che il termine del **trentaduesimo giorno** per le trasmissioni delle generalità degli elettori **dovrà essere rigorosamente osservato** in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successive procedure di

4



Grea Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

competenza di soggetti diversi: in particolare, entro il trentesimo giorno (due giorni di anticipo sul termine di legge del 28° giorno per venire incontro alle esigenze degli uffici consolari di stampa tempestiva dei plichi con le schede), il Ministero dell'Interno dovrà, a sua volta, comunicare l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli Affari Esteri per consentire loro l'esercizio del voto per corrispondenza.

Ponendosi, pertanto, le comunicazioni dei comuni come presupposti essenziali per la formazione degli "elenchi elettori" le SS.LL. vorranno disporre che sia data puntuale e tempestiva attuazione ai prescritti adempimenti, che rivestono particolare importanza per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno essere effettuate tassativamente con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, eventuali comunicazioni trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc...) in alcun modo potranno considerarsi ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli Affari Esteri.

Specifiche modalità tecnico-organizzative per l'esercizio del voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 art. 4-bis)

Come già rappresentato con la circolare n. 3/2016 del 16 febbraio 2016, con una formale "Intesa" in data 4 dicembre 2015, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della Difesa, in attuazione della prescrizione di cui all'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come modificata dalla legge n. 52/15.



Grea Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Di seguito si riportano testualmente le parti d'interesse dell' "Intesa":

- "1.2 Presentazione dell'opzione per il voto per corrispondenza.
- **1.2.1.** Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/01 possono presentare l'opzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-bis al comune d'iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Le opzioni contengono i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, sesso, Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
- **1.2.2.** Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 459/2001 possono presentare l'opzione per il tramite del proprio comando. Il comando trasmette senza indugio le opzioni tempestivamente presentate all'ufficio consolare competente, avvalendosi di mezzi telematici e, possibilmente, del Servizio pubblico di connettività.
- **1.2.3.** Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 459/2001 possono presentare l'opzione tramite l'ufficio consolare competente per territorio.
- **1.2.4.** L'ufficio consolare trasmette senza indugio le opzioni al comune competente, con mezzi telematici."

Pertanto, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d'intesa con la Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, gli uffici consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica al citato Dicastero anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.





Trea Raccordo eon gli Enti Qocali - Consultazioni Elettorali

Si soggiunge, infine, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

Si richiama, quindi, l'attenzione delle SS.LL. affinché, anche per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, si provveda ai suddetti adempimenti con ogni tempestività e precisione. Trasmissione elenco relativo a Stati ove non è possibile il voto per corrispondenza

Ai fini degli adempimenti relativi al voto dei residenti all'estero, i comuni riceveranno dalla Direzione Centrale del Ministero dell'Interno - una volta pervenuta apposita comunicazione dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - l'elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 20.

Elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero

Nella stessa applicazione "Elettori Estero", nei prossimi giorni, sarà messo a disposizione l'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero, le cui modalità di composizione sono descritte nell'apposita scheda presente nella sezione "Documentazione" dell'applicazione "Elettori Estero".

Per gli adempimenti relativi al suddetto elenco degli elettori residenti all'estero, si provvederà a diramare successiva apposita circolare.

Le SS .LL. vorranno assicurare la tempestività e la massima precisione a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione vorrà disporre la pubblicazione della presente circolare sul sito di questa Prefettura U.t.G.-